DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

recante aumento autonomo delle importazioni, nella Comunità, di prodotti di iuta che sono oggetto dell'accordo fra la CEE e l'India sul commercio dei prodotti di iuta

(74/336/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi, in particolare l'articolo 11 (2),

considerando che in data 17 dicembre 1973 la Comunità ha concluso con l'India un accordo sul commercio dei prodotti di iuta (3) ;

considerando che questo accordo stabilisce l'autolimitazione delle esportazioni indiane ad un livello convenuto fra le due parti ;

considerando che, a seguito dei cambiamenti nell'industria irlandese, il governo di detto paese ha recentemente segnalato la necessità di autorizzare importazioni di prodotti di iuta per quantitativi maggiori di quelli stabiliti all'atto della firma del succitato accordo ;

considerando che, onde tener conto del fabbisogno dell'industria irlandese, è opportuno aumentare a titolo autonomo le importazioni al di là del massimale di autolimitazione stabilito nel succitato accordo per le categorie 4 e 5 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale di autolimitazione stabilito per i prodotti delle categorie 4 e 5 (tessuti di iuta con larghezza superiore a 150 cm) nell'accordo sul commercio dei prodotti di iuta concluso il 17 dicembre 1973 fra la Comunità economica europea e l'India viene aumentato in modo autonomo da 8 437 ad 8 752 tonnellate sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 41.
(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 82 del 27. 3. 1974, pag. 11.